



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **1462**

in data **21/11/2023**

OGGETTO:

Affidamento esecuzione corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, privacy e whistleblowing.
CIG ZD73D585BB

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che :

- la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, stabilisce in capo al personale dipendente l’obbligo di svolgimento di attività di formazione in tale ambito;
- il D.P.R. n.62/2013 stabilisce all’art.15 comma 5 che “al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti”;
- il decreto legislativo n.24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato costituendo una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower;

visto il decreto legislativo n.33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

atteso che con deliberazione della Giunta Municipale n.128 del 01/08/2023 nell’ambito dell’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione del periodo 2023/2025, è stato approvato l’aggiornamento al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza del medesimo arco temporale;

considerato che il PIAO, sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza, individua quale obiettivo strategico del periodo in questione l’Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell’Ente anche ai fini della promozione del Valore Pubblico;

preso atto delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n.311 del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing);

ritenuto necessario, tenuto conto di quanto precede, acquisire una giornata di formazione in loco, da destinare a tutto il personale dipendente, in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy e whistleblowing;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- l’articolo 1 (Principio del risultato), a norma del quale, tra l’altro:
 - le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea;
- l’articolo 2 (Principio della fiducia), a norma del quale, tra l’altro:

- l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'articolo 3 (Principio dell'accesso al mercato), a norma del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- l'articolo 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), a norma del quale, tra l'altro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze;
- l'articolo 17 (Fasi delle procedure di affidamento), a norma del quale, tra l'altro:
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine;
 - l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace;
 - l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
 - una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- l'articolo 50, comma 1, lettera b), il quale prevede, tra l'altro, che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche

senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'articolo 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rileva anche il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n.135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n.98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n.207/2010 (art.1, comma 450, legge n.296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n.145/2018);

constatato che al momento non è attiva alcuna convenzione Consip che consenta l'acquisizione del necessario corso di formazione;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, e dato atto che il presente provvedimento contiene tutti i predetti elementi;

acquisita l'offerta commerciale inviata dalla Nicola Zuddas S.r.l., con sede in via Tuveri n.22 in Cagliari P.iva 01913870927, in merito allo svolgimento di una giornata di formazione suddivisa nei seguenti tre moduli, prevedente un corrispettivo di euro 750,00 esente Iva:

- a) Modulo I – Whistleblowing (1 ora);
- b) Modulo II - Obblighi di pubblicità (pubblicazioni) in albo pretorio e amministrazione trasparente e rispetto della privacy (1 ora);
- c) Modulo III – le discipline sull'accesso e i rapporti con la privacy (1 ora)

considerato che:

- il corso è rivolto alla generalità dei dipendenti e il luogo e la data in cui sarà svolto possono essere direttamente scelti dall'Ente;
- la giornata formativa è tenuta dall'Avvocato Ivan Orrù, già D.P.O. presso l'Ente, il quale assicura un'elevata professionalità avendo un'esperienza pluriennale in materia di privacy, anticorruzione e trasparenza;
- il prezzo proposto è in linea con quelli riscontrabili sul mercato tenuto conto dei contenuti formativi dell'offerta e della qualità professionale del formatore;

ritenuto, pertanto, poter procedere all'acquisizione della prestazione mediante affidamento diretto ex articolo 50, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.36/2023;

richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera della giunta comunale n.192 del 13/12/2016 e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato dai partecipanti alla procedura con apposita dichiarazione da produrre assieme alla dovuta documentazione amministrativa in fase di stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo stesso;

vista la delibera n.10 del 17/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.320 dell'esercizio 2023 (Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale) risulta sufficiente a garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in parola;

accertato, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n.267/2000 e dell'articolo 9 del decreto legge n.78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

vista la deliberazione di Giunta comunale n.70 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art.169 del D.Lgs.n.267/2000)";

ricordato che il controllo delle dichiarazioni rese dagli operatori economici aggiudicatari delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici) di importo inferiore a 40.000 euro, in merito al possesso da parte dei medesimi dei requisiti di partecipazione e qualificazione previsti e/o richiesti ai sensi dello stesso Codice è effettuato a campione in ottemperanza a quanto disposto con determinazione n.1163 del 27/09/2023;

acquisiti in relazione al fornitore:

- il documento unico di regolarità contributiva (Durc INPS_38022761 con validità sino al 10/02/2024), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la certificazione del casellario delle annotazioni ANAC da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto in data 20/11/2023 è stato ottenuto il seguente smart CIG ZD73D585BB;

rilevata la propria competenza in merito giusto il provvedimento di attribuzione dell'incarico di direzione del Settore 3 (decreto sindacale n.12/2023);

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del presente provvedimento l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013, rispetto alla definizione del procedimento in oggetto; attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 - bis del decreto legislativo n.267/2000;

attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del citato decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

per le causali espresse:

1. di affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.36/2023, alla ditta Nicola Zuddas S.r.l. il servizio relativo all'erogazione di un corso di formazione in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy e whistleblowing, da espletarsi presso la sede dell'Ente e da destinare a tutto il personale dipendente per un corrispettivo di euro 750,00 esente IVA;
2. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 750,00 esente IVA, impegnando il medesimo importo sul capitolo di spesa n.320 dell'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
3. di dare atto che l'affidamento in oggetto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n.36/2023;
4. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2023;
6. di individuare nel dott.Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

L'Istruttore
Alessandro Scano

Il Responsabile del Settore
Dott.Filippo Farris